**N. 01120/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 09479/2011 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9479 del 2011, proposto da:   
Maddalena Casalino, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Castiello, come sostituito dall’Avv. Francesco Vannicelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Varrone, n. 9;

***contro***

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

***nei confronti di***

Franco Carrarini, Antonio Pacella controinteressati non costituiti in giudizio,;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:  
l’atto di intervento ad opponendum di Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio Tedeschini in Roma Largo Messico, n. 7;

***per l'annullamento***

del provvedimento di esclusione dall’elenco pubblicato in data 18 ottobre 2011 sul sito INTERNET del MIUR recante i nominativi dei candidati ammessi al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto in attuazione dell’art. 3 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione in epigrafe indicata in data 28 ottobre 2011 e depositato il successivo 17 novembre, la ricorrente, in atto docente di ruolo dall’anno 2001, espone di aver presentato al domanda di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 e di averne quindi sostenuto la prova preselettiva fornendo 74 risposte esatte.

Sostiene di avere fornito la risposta esatta anche ad altre domande che tuttavia recavano una formulazione ambigua.

Avverso la mancata ammissione alle prove scritte l’interessata deduce:

1. Violazione dell’onus clare loquendi; violazione del principio di conoscibilità dell’azione amministrativa; violazione della direttiva del Ministero della Funzione Pubblica 8 maggio 2001; violazione del principio di imparzialità e del principio di buon andamento art. 97 Cost.; violazione del principio di correttezza e buona fede; violazione del bando, lex specialis della procedura concorsuale; arbitrarietà.

2. Eccesso di potere per travisamento di presupposto, illogicità, irragionevolezza, incoerenza, arbitrio.

Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

L’Associazione dei Presidi ha proposto atto di intervento ad opponendum contestando tutte le doglianze e eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto è mancata la prova di resistenza.

Alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 l’istanza cautelare è stata rigettata.

Previa costituzione di nuovo difensore che ha anche contestato la mancata sussistenza della prova di resistenza e previo scambio di ulteriori memorie il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 novembre 2012.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso la ricorrente impugna l’esclusione dalle prove scritte del concorso a dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011, per non avere superato la preselezione.

2. Propone sostanzialmente due censure con le quali fa valere l’ambiguità di alcuni quesiti che enumera e contesta, rappresentando invece di avere fornito la risposta esatta ad almeno 11 di quelli invece ritenuti sbagliati nella correzione del test, cosicché sommando le risposte trovate corrette e pari a 74, ella senz’altro avrebbe superato gli ottanta quesiti necessari per essere ammessa alle prove scritte. La censura procede con una accurata disamina di tali quesiti e delle relative risposte (dell’area 2: 846, 1180, dell’area 3: 4336; dell’area 4: 2831, 2434, 2167; dell’area 5: 1263, 2931; dell’area 6: 3862, 4397, 4175). Osserva che l’ambiguità di alcuni quesiti ha poi disorientato i candidati ed ha avuto ampia risonanza mass mediatica e si pone oltre tutto in violazione della direttiva del M.F.P. 8 maggio 2002, secondo cui prima di scrivere un testo bisogna sciogliere le complessità ed eliminare le ambiguità.

La doglianza è sostanzialmente riprodotta nella seconda con la quale l’interessata fa valere che l’ambiguità dei quesiti stessi, molti dei quali polisenso ed anfibologici, ha finito per fuorviarla nella scelta della soluzione tra quelle predisposte dal MIUR e che all’anfibologia dei quesiti si è affiancata l’ulteriore ambiguità riguardante le domande alternative predisposte dal MIUR di cui alcune aventi in sostanza lo stesso significato, tanto da indurre comunque in errore la ricorrente, nel senso che ognuna delle dette risposte era al tempo stesso giusta ed errata.

L’interessata sostiene pure che non varrebbe appellarsi alla insindacabilità della discrezionalità dell’Amministrazione nel predisporre i quesiti e nell’individuarne le soluzioni giuste, stante che la presenza di macroscopici errori farebbe sì che – secondo pacifica giurisprudenza – la censurata condotta amministrativa sia senz’altro sindacabile nell’ambito del giudizio di legittimità.

3. Le censure vanno entrambe respinte, in quanto con esse la ricorrente tende far sì che il giudice sindachi le scelte della Commissione che ha predisposto la batteria di quiz poi estratti dal MIUR in sede di preselezione, laddove, come osservato dalla sezione in altre analoghe circostanze le scelte operate da una Commissione che, come in questo caso, ha proceduto ad elaborare i test sono da ritenersi frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente sotto i profili dell’eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità ed incongruità delle scelte. Il principio è enunciato per le valutazioni delle Commissioni esaminatrici, ma può essere validamente mutuato per la fattispecie in esame e comporta il corollario secondo cui “il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.” (TAR Lazio, sezione II, 6 dicembre 2010, n. 35389). Analogamente il Consiglio di Stato chiarisce che neppure la “discrezionalità tecnica del G.A. può spingersi sino ad una forma di controllo “forte”, ovvero sino alla sovrapposizione, alla valutazione tecnica della p.a. (che rappresenta una scelta di merito), di una valutazione tecnica del Giudice stesso” (Consiglio di Stato, sezione IV, 30 giugno 2005, n. 3552).

La contestazione che la ricorrente effettua delle risposte ritenute corrette dalla Commissione che ha elaborato i quesiti ed invece dalla stessa ritenute errate mira ad introdurre proprio tale controllo forte del giudice in violazione della riserva di amministrazione.

Al riguardo va pure osservato che la circostanza che l’amministrazione abbia eliminato oltre un migliaio di quiz tra le domande sulle quali ogni concorrente ha studiato, una settimana prima dello svolgimento della prova, impedisce che possa tacciarsi di arbitrarietà l’operato della stessa – per come dedotto in ricorso - dal momento che tale condotta ha sostanzialmente posto tutti i candidati nella stessa condizione della ricorrente, dovendosi ritenere, come peraltro osservato in altri precedenti della sezione (TAR Lazio, sezione III bis,15 marzo 2012, n. 2571) che ““anche l’erroneità o l’equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand’anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati”.

Il ragionamento effettuato dal TAR nella sentenza sopra indicata per escludere la disparità di trattamento dedotta nel ricorso con la stessa deciso può essere validamente esportato per la seconda censura con la quale la ricorrente fa valere che l’ambiguità di alcuni quesiti la avrebbe indotta in errore. Tale osservazione, infatti, non prova a sufficienza la presunta discrasia nell’operato dell’Amministrazione, dal momento che anche altri candidati, che non hanno superato i test preselettivi hanno sottoposto a contestazione altre domande, diverse da quelle contestate dall’interessata, e che a loro dire avrebbero meritato risposte differenti da quelle ritenute esatte dai redattori del test, con la conseguenza che la censura appare del tutto aleatoria, oltre che irrilevante. Essa potrebbe essere ritenuta, invece, rilevante, qualora si ponesse in risalto una disparità di trattamento, ad esempio, manifestatasi nella sottoposizione ai candidati di risposte differenti alla stessa domanda, motivo questo che, oltre a non essere stato dedotto, non ricorre nel caso in esame per essere la procedura, dalla fase della predisposizione delle risposte su foglio a lettura ottica fino alla correzione del tutto automatizzata ed uguale per tutti i candidati sul territorio nazionale, con conseguente insussistenza pure del profilo dedotto.

Anche l’aspetto con il quale la ricorrente fa valere che la violazione della direttiva del M.F.P. 8 maggio 2002, secondo cui prima di scrivere un testo bisogna sciogliere le complessità ed eliminare le ambiguità è superata dal ritiro effettuato il giorno 5 ottobre 2011 di quasi un migliaio di test dalla banca dati per essere stati trovati o corredati di risposta erronea o errati essi stessi.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.

5. La delicatezza delle questioni trattate induce a ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)